



## **COMUNE DI BAGNACAVALLO**

(Provincia di Ravenna)

ID: 982034

FASCICOLO N. 2022/06 08/000049

### **ORDINANZA N. 25 Del 21/10/2022**

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 2 NOVEMBRE 2022**

#### **LA SINDACA**

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;
- Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022 che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, con il quale si riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Preso atto che:

- il Comune di Bagnacavallo è inserito nella zona climatica “E” dell'art. 4 del predetto DPR n. 74 del 2013;

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 attribuisce a i Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato:

- che il predetto impianto normativo rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo del gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che una ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è conforme alla ratio delle norme e del sistema;

- che le temperature registrate nel Comune di Bagnacavallo dalle stazioni meteorologiche sono al di sopra della media stagionale;

- che il Comune di Bagnacavallo è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2021;

- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2017 e giustifichino una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

### **ORDINA**

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 2 Novembre 2022.

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura dei minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili comunali;

- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

**LA SINDACA  
PRONI ELEONORA**

